

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2693

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Benefici di carriera a favore del personale statale
delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti

Presentato alla Presidenza il 30 dicembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione concerne essenzialmente:

lo sviluppo a ruolo aperto nelle prime tre qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

l'istituzione della terza qualifica nei ruoli aggiunti;

il conferimento di promozioni in soprannumero nella qualifica terminale delle carriere sopraindicate.

Su tali questioni sono state presentate le seguenti proposte di legge:

Atto Camera n. 176 dell'onorevole Cappugi ed altri: « Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari »;

Atto Camera n. 187 dell'onorevole Maglietta ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per le qualifiche rispettivamente di consigliere di 1^a classe, segretario, archivist, usciere capo ed agente tecnico capo »;

Atto Camera n. 1027 dell'onorevole Roberti ed altri: « Adeguamento delle car-

riere del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato »;

Atto Camera n. 1419 dell'onorevole Colitto: « Norme per la promozione degli impiegati di ruolo della carriera di concetto e del personale civile delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a primo segretario e qualifiche equiparate »;

Atto Camera n. 1539 dell'onorevole Preti: « Disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato appartenenti alla carriera esecutiva »;

Atto Camera n. 1583 dell'onorevole Nannuzzi ed altri: « Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, unificazione delle prime tre qualifiche del personale di ruolo delle prime tre carriere ed istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti »;

Atto Camera n. 1617 dell'onorevole De Vita: « Istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti »;

Atto Camera n. 1743 dell'onorevole Armato ed altri: « Norme per l'avanzamento

in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere predette, ed estensione della terza qualifica nei ruoli aggiunti delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria »;

Atto Camera n. 1775 dell'onorevole Berry ed altri: « Modifiche alle norme sull'ordinamento delle carriere e sull'avanzamento degli impiegati dello Stato »;

Atto Camera n. 1872 dell'onorevole Mattarelli Gino ed altri: « Sistemazione in ruolo organico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato ».

Il disegno di legge predisposto dal Governo, nel coordinare in un unico testo le proposte sopraelencate, ha accolto le richieste fondamentali in esse contenute, evitando soluzioni contraddittorie, frammentarie e dannose al buon funzionamento della pubblica Amministrazione.

Art. 1. — Per ragioni di speditezza con la dizione abbreviata « Testo Unico » si indica il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'*art. 2* sostituisce l'articolo 166 del testo unico e prevede che le promozioni per merito comparativo a direttore di divisione possano essere conferite durante l'anno, e non soltanto a fine anno in concomitanza dell'espletamento del concorso speciale per esame. L'attuale norma è apparsa in contrasto con le esigenze dell'Amministrazione, di coprire i posti vacanti senza attendere la fine dell'anno, e lesiva delle legittime aspirazioni di carriera del personale che ha maturato il triennio prescritto di anzianità nella qualifica per essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo.

Articoli 3 e 4. — Prevedono lo sviluppo a ruolo aperto nelle prime tre qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale statale. Analogamente a quanto è stato riconosciuto per la carriera direttiva con la legge 19 ottobre 1959, n. 928, si è ritenuto che, relativamente a ciascuna delle prime tre qualifiche delle predette carriere del personale statale, non corrispondano particolari e distinte funzioni e responsabilità, per cui è pienamente giustificato, per tali qualifiche, lo svolgimento essenzialmente economico della carriera.

In relazione alla nuova disciplina, si è ritenuto necessario prescrivere una anzianità minima di quattro anni nella qualifica di usciere, per la promozione a usciere capo, al fine di evitare che il personale consegua la promozione senza aver prima acquisito un minimo di esperienza in tale qualifica.

Articolo 5. — Istituisce la terza qualifica nei ruoli aggiunti di tutte le carriere impiegate, in concordanza al nuovo sviluppo a ruolo aperto per le prime tre qualifiche della carriera del personale dei ruoli ordinari.

Allo scopo di non pervenire alla completa equiparazione di carriera fra gli impiegati del ruolo ordinario, che sono stati assunti attraverso il vaglio del pubblico concorso, e quelli dei ruoli aggiunti, equiparazione che avrebbe ulteriormente fatto disertare i giovani dai concorsi per l'accesso agli impieghi statali, e anche per limitare la spesa derivante dall'applicazione del provvedimento, è stato stabilito che le promozioni alla terza qualifica nei ruoli aggiunti siano conferite, nel primo e nel secondo anno di applicazione della norma contenuta nell'articolo 5, rispettivamente, nel limite del 50 e del 75 per cento del personale inquadrato nella seconda qualifica, in possesso della anzianità prescritta.

A partire dal terzo anno, cessa la limitazione sopraindicata, per cui le promozioni sono conferite a ruolo aperto al personale meritevole, in possesso dell'anzianità prescritta.

Con ciò può affermarsi che, attraverso una graduale evoluzione della legislazione, il personale avventizio ha conseguito, oltre che la stabilità, la quasi parità di trattamento col personale dei ruoli ordinari, per le prime tre qualifiche, e la uguale possibilità di accesso alle qualifiche superiori, attraverso il vaglio degli esami.

Articoli 6, 7 e 8. — Disciplinano *ex novo* il passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli ordinari delle carriere esecutive e del personale ausiliario.

Secondo l'attuale disciplina, contenuta negli articoli 345, 346 e 347 del testo unico, il personale dei ruoli aggiunti della carriera esecutiva e ausiliaria può essere inquadrato soltanto nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli ordinari.

Con la modifica proposta, l'inquadramento avviene nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, nel limite di un terzo dei posti disponibili a partire dalla terza qualifica. Tale soluzione, oltre a rappresentare

una rilevante agevolazione di carriera, determina nel tempo la contrazione della spesa per effetto del graduale esaurimento del contingente del personale dei ruoli aggiunti.

Si è voluto precisare che il terzo dei posti del ruolo ordinario è attribuito al personale dei ruoli aggiunti con maggiore anzianità a partire dalla qualifica più elevata, sia perchè tale percentuale è calcolata sulla dotazione organica complessiva delle prime tre qualifiche del corrispondente ruolo ordinario, sia perchè, per il conseguimento della seconda e terza qualifica dei ruoli aggiunti, si richiede una maggiore anzianità rispetto a quella delle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario, per cui appare equo e razionale tener conto dell'anzianità acquisita nei ruoli aggiunti, ai fini del trasferimento nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario.

Poiché il personale dei ruoli aggiunti fruisce dello stesso trattamento economico del personale del corrispondente ruolo ordinario, con l'articolo 8 si esclude che in caso di passaggio nel ruolo ordinario il personale abbia diritto allo stipendio immediatamente superiore, essendo l'unica ipotesi configurabile quella della conservazione del trattamento economico in godimento.

Articoli 9, 10 e 11. — Viene esteso al personale della carriera di concetto ed esecutiva il beneficio, previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1959, n. 928, della retrodazione della promozione e della esenzione dall'esame di promozione alla qualifica superiore.

Articoli da 12 a 19. — Prevedono, analogamente a quanto è previsto per il personale della carriera direttiva dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, il conferimento di promozioni in soprannumero all'ultima qualifica dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Poiché l'applicazione della citata norma ha dato luogo a vari inconvenienti, so-

prattutto per la difficoltà di utilizzazione negli uffici periferici dei nuovi promossi a ispettore generale in eccedenza al numero previsto dalle tabelle organiche, si è ritenuto necessario stabilire la percentuale dei posti da conferire in soprannumero nella misura del 16 per cento per un biennio. Ciò anche per la considerazione che alle qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria corrispondono specifiche funzioni nettamente distinte dalle qualifiche inferiori, e che il personale di tali carriere è destinato prevalentemente a prestare servizio negli uffici periferici, per cui gli inconvenienti sopraindicati, derivanti dal conferimento di promozioni in soprannumero, per la loro vastità e portata inciderebbero ancor più gravemente sul buon funzionamento delle Amministrazioni dello Stato.

Con l'*articolo 20*, allo scopo di rendere applicabile al personale degli Archivi di Stato il beneficio della promozione in soprannumero previsto dalla legge n. 928 del 1959, si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenza e di direzione degli Archivi.

L'*articolo 21*, nell'interesse delle Amministrazioni di esaurire il contingente del personale non di ruolo e in accoglimento delle giuste aspirazioni del personale, riapre i termini per la presentazione delle domande di inquadramento nei ruoli aggiunti.

L'*articolo 22* esclude dalla applicabilità della legge soltanto il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Monopoli di Stato, il disegno di legge, negli *articoli da 23 a 30*, contiene norme di adattamento, trattandosi di ruoli che hanno una struttura diversa da quella stabilita in via generale dal testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Con la locuzione « Testo Unico » si intende il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3.

ART. 2.

L'articolo 166 del testo unico è sostituito dal seguente:

ART. 166 (*Promozione a direttore di divisione*). — « La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:

1°) scrutinio per merito comparativo, nel limite di quattro quinti dei posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2°) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano, entro il 31 dicembre, un anno di anzianità nella qualifica.

Le promozioni mediante scrutinio per merito comparativo possono essere conferite durante l'anno, detraendo i posti da riservare al concorso speciale per esami.

Il concorso speciale per esami è tenuto una volta all'anno per un numero di posti commisurato a un quinto del totale dei posti resisi disponibili nell'anno. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero.

Entro il mese di settembre, deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati i termini di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione, nonché il numero dei posti conferibili, con riserva di rideterminare il numero stesso, qualora dopo la data del bando ed entro il 31 dicembre si verificano nuove vacanze.

Nel mese di dicembre di ogni anno devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale; nello stesso mese deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, uno scrutinio per merito comparativo, oltre a quelli eventualmente già effettuati, al quale sono ammessi i direttori di sezione, che

al 31 dicembre maturino tre anni di anzianità nella qualifica.

Ove non sia stato possibile bandire il concorso speciale per esami, in applicazione dei precedenti comma, tutti i posti disponibili al 31 dicembre sono conferiti mediante lo scrutinio per merito comparativo, da tenere nello stesso mese.

Le promozioni conferite mediante il concorso speciale per esami e mediante lo scrutinio per merito comparativo, tenuto nel mese di dicembre, hanno effetto dal 1° gennaio successivo. I vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio predetto, ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma ».

ART. 3.

Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

ART. 174. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario*). — « I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 175. (*Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario*). — « La promozione a segretario aggiunto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 183. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto*). — « I posti di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 184. (*Promozioni ad applicato e ad archivista*). — « La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 191. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente*). — « I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 192. (*Promozione ad usciere e ad usciere capo*). — « La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta »

ART. 4.

Qualora particolari ordinamenti stabiliscano, ai fini delle promozioni alle qualifiche indicate nell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e nell'articolo 3 della presente legge, anzianità minime di servizio diverse da quelle ivi prescritte, le promozioni a ruolo aperto sono conferite con l'osservanza delle speciali disposizioni.

ART. 5.

I primi due comma dell'articolo 344 del testo unico, sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe, o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivistista, o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico, o equiparata.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.

Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivistista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti, che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive.

La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Le promozioni alle qualifiche indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo 344 del testo unico, quale risulta modificato dal presente articolo, sono conferite nei primi due anni di applicazione della presente legge, rispettivamente, nel limite del 50 e del 75 per cento del personale inquadrato nella seconda qualifica, in possesso della anzianità prescritta per essere ammesso allo scrutinio.

ART. 6.

L'articolo 345 del testo unico è sostituito dal seguente:

ART. 345 (*Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive*). — Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivistista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è conferito, almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, a

partire dalla qualifica più elevata, sempreché a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Il personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti, con l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.

Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta ».

ART. 7.

L'articolo 346 del testo unico è sostituito dal seguente:

ART. 346. (*Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario*). — « Con le modalità di cui ai due primi comma dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345 ».

ART. 8.

L'articolo 347 del testo unico è sostituito dal seguente:

ART. 347. (*Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici*). — « Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto ».

ART. 9.

Le promozioni a segretario, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto o nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 del testo unico, hanno la

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

- 1º) idonei nei concorsi per merito distinto;
- 2º) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti comma possono conseguire la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 370 del testo unico, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

ART. 10.

Le promozioni ad archivista, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 363 del testo unico, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine;

- 1º) idonei nei concorsi per esame;
- 2º) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti comma possono conseguire la promozione a primo archivista, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 371 del testo unico, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

ART. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano anche al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse. In tali casi sono retrodatate anche le promozioni conseguite per esami.

ART. 12.

Per un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo, o qualifiche equiparate, nelle Amministrazioni dello Stato possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del sedici per cento dei posti complessivi della dotazione organica di segretario principale e segretario capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita, per metà, in ciascuno dei due anni di applicazione della legge.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere conferiti nell'anno successivo.

ART. 13.

Per un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo, o qualifiche equiparate, nelle Amministrazioni dello Stato possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del sedici per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di primo archivista ed archivista capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita, per metà, in ciascuno dei due anni di applicazione della legge.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere conferiti nell'anno successivo.

ART. 14.

Per un biennio dalla data di entrata in vigore dalla presente legge le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, nelle Amministrazioni dello Stato possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del sedici per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di commesso capo e di commesso, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita, per metà, in ciascuno dei due anni di applicazione della legge.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere conferiti nell'anno successivo.

ART. 15.

Per un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico delle Amministrazioni dello Stato, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del sedici per cento dei posti previsti in organico computando per intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita, per metà, in ciascuno dei due anni di applicazione della legge.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere conferiti nell'anno successivo.

ART. 16.

Qualora nei ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 le qualifiche più elevate non coincidano con quelle ivi previste, il soprannumero del sedici per cento, ai fini della promozione alla qualifica finale, viene computato sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate, con esclusione in ogni caso di quelle indicate nell'articolo 3.

ART. 17.

Le percentuali di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Le norme contenute negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano ai ruoli istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

ART. 18.

I posti in soprannumero, risultanti dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, sono assorbiti, a decorrere dalla fine del biennio, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei soprannumeri, di cui al comma precedente, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

ART. 19.

Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e dalla presente legge, vengano con-

feriti ad impiegati che già si trovano nella posizione di soprannumerari, non si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

ART. 20.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva degli Archivi di Stato, per le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2^a classe e di direttore capo di 2^a classe si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenza e di direzione degli archivi indicati nell'allegato 2 della tabella A, annessa alla legge 13 aprile 1953, n. 340.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, si applicano al personale della carriera direttiva speciale di cui alla legge 29 giugno 1960, n. 650, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti anche posteriormente alla data del 1^o maggio 1948, purché la loro assunzione sia avvenuta in conformità a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme.

La domanda per il collocamento deve essere presentata entro due mesi dalla data del compimento delle anzianità richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianità sia già maturata.

Il relativo provvedimento è disposto dall'Amministrazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le stesse disposizioni si applicano al personale dei ruoli organici che, all'atto dell'assunzione nei ruoli stessi, si trovava nelle condizioni previste dal primo comma, ai fini dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 22.

La presente legge si applica anche al personale delle Aziende Autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione Autonoma delle Ferrovie dello Stato. Al personale dell'Amministrazione delle Poste e delle Tele-

comunicazioni e dei Monopoli di Stato la presente legge si applica con gli adattamenti di cui ai seguenti articoli.

ART. 23.

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 17, 18 e 19 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle *F* e *L* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

In corrispondenza del soprannumero, che consegue alla applicazione delle disposizioni del precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli di cui alle tabelle *G* e *M* dello stesso allegato I alla legge n. 119 citata.

ART. 24.

I posti di organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, del ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, e del ruolo del personale d'anticamera della carriera ausiliaria, nonché per le prime due qualifiche del ruolo degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del ruolo del personale tecnico e di dattilografia della carriera esecutiva, e di quello del personale di vigilanza della carriera ausiliaria, sono costituiti in dotazione organica unica per ciascun ruolo.

ART. 25.

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, previsti dal n. 2°), lettera *b*), dell'articolo 8 e dal n. 2°) dell'articolo 9, nonché il concorso per esame previsto dal n. 2°) dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, vengono sostenuti, rispettivamente, per le promozioni a ispettore amministrativo, a revisore, a perito principale di 2ª classe, a capo tecnico di 2ª classe ed a computista, anziché per le qualifiche previste negli articoli sopra citati. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera *c*) del n. 2°) dell'articolo 8 ed al n. 3) degli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

L'anzianità richiesta per la partecipazione ai predetti esami è quella stabilita dalle disposizioni del testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma.

I concorsi e gli esami di avanzamento alle qualifiche di cui al primo comma si

effettuano, secondo i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844, per ciascun ruolo.

Per le promozioni a consigliere e a vice ispettore amministrativo, a ragioniere e a primo ragioniere, a perito aggiunto di 1^a classe e a perito, a capo tecnico aggiunto, ad applicato od a primo applicato, ad usciere e ad usciere capo si applicano le disposizioni del testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti.

ART. 26.

Gli impiegati dell'Azienda dei Monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di vice ispettore amministrativo, possono conseguire la promozione alla qualifica superiore mediante:

a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 164 del testo unico, quando abbiano compiuto, rispettivamente, almeno nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto, nella qualifica di vice ispettore amministrativo, tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a ispettore amministrativo, da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo, sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente primo comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei vice ispettori amministrativi, dei consiglieri e dei vice consiglieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le disposizioni del comma precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a vice ispettore amministrativo, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito distinto per la promozione alla qualifica anzidetta.

Le promozioni a vice ispettore amministrativo, conferite, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante esami di concorso per merito distinto o esame di idoneità, e quelle che saranno conferite, in applicazione della presente legge, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi stessi, hanno la medesima

decorrenza, se più favorevole, con esclusione degli effetti economici, attribuita ai vincitori dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile.

Gli impiegati di cui al precedente comma possono partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore amministrativo, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

ART. 27.

Gli impiegati dell'Azienda dei Monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di primo ragioniere o di perito, possono conseguire la promozione rispettivamente a revisore o perito principale di 2^a classe mediante:

- a) scrutinio per merito comparativo;
- b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico, prescindendo dall'anzianità.

Le promozioni da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero degli impiegati delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguano la promozione a primo ragioniere o a perito, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito distinto per la promozione alle qualifiche anzidette.

ART. 28.

Gli impiegati dell'Azienda dei Monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di capo tecnico aggiunto o di primo applicato, alla quale siano pervenuti mediante esame di avanzamento, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione, rispettivamente, a capo tecnico di 2^a classe o a computista, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 29.

Nei ruoli aggiunti di cui alla tabella P annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono istituite le seguenti qualifiche:

primo ragioniere (coefficiente 271) e perito (coefficiente 271), rispettivamente, nel

ruolo del personale amministrativo e in quello del personale tecnico della carriera di concetto;

capo tecnico aggiunto (coefficiente 202), per le branche coltivazione tabacchi, manifatture tabacchi e sali e chinino, nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva;

primo applicato (coefficiente 202), nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva;

agente di controllo di 1^a classe (coefficiente 163), nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza;

uscieri capo (coefficiente 159), nel ruolo del personale ausiliario di anticamera.

Le promozioni a primo ragioniere e a perito sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a capo tecnico aggiunto, a primo applicato e ad agente di controllo di 1^a classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno cinque anni di effettivo servizio.

La promozione ad usciere capo è conferita a ruolo aperto per merito assoluto agli uscieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio.

ART. 30.

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, già indetti dall'Azienda dei Monopoli di Stato per la promozione a vice ispettore amministrativo, a primo ragioniere e a perito, saranno portati a termine, qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, e si intendono espletati il giorno precedente a tale data.

ART. 31.

All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1960-61, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti da riforme fiscali dei contratti assicurativi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.